



# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2016

# REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

## Art.1- Definizione di unione civile

1. L'Amministrazione Comunale di Cesate, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.
2. Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) conformemente da quanto previsto dall'art.87 del Codice Civile e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Cesate, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi art. 4, comma 1 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.
4. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, è approvata la disciplina esecutiva riferita all'organizzazione del registro e alla relativa modulistica da utilizzare per le richieste di iscrizione, variazione e cancellazione. Alla Giunta è rimessa anche l'individuazione della Direzione o del Settore a cui affidare il servizio di conservazione e aggiornamento del registro.

## Art. 2- Attività di sostegno delle unioni civili

1. L'Amministrazione Comunale provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. L'Amministrazione Comunale di Cesate adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
3. Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

## Articolo 3 - Istituzione del registro delle unioni civili. Iscrizione nel registro

1. È istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Cesate per gli scopi e le finalità contenute negli artt.2 e 3 di questo Regolamento.
2. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Cesate, di nazionalità italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall'art. 87 del Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi.

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio.
4. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente.
5. La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

#### **Articolo 4 - Rilascio attestato di unione civile.**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art.4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
4. L'attestato può essere consegnato solamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

#### **Articolo 5 – Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e /o residenza nel Comune di Cesate determina la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti
2. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. L'unione civile cessa d'ufficio con il decesso di una delle parti.
4. Si precisa che la cancellazione d'ufficio dal Registro non verrà effettuata nel caso in cui la mancata coabitazione o residenza di uno dei due o di entrambi le parti interessate non dipenda dalla volontà degli stessi. (ricoverati in istituti di cura, detenuti, militari di carriera compresi carabinieri, il personale di polizia di stato, le guardie di finanza ed i militari che sono residenti presso la caserma per motivi di servizio)

#### **Articolo 6 – Decadenza dei benefici dell'iscrizione del Registro delle Unioni Civili**

1. I benefici derivanti dall'iscrizione del Registro delle Unioni Civili vengono meno nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento.
2. In caso di decesso di una delle parti (Art. 3 del presente Regolamento) sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito all'Unione civile, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continuano a godere i conviventi superstiti.

## **Articolo 7 – Norma transitoria**

Successivamente all'approvazione del presente regolamento gli uffici competenti predisporranno le modifiche dei regolamenti comunali, da sottoporre al C.C. relativi alle materie socio-assistenziali, alloggiative, contributive, procedimentali ed in generale di competenza del Comune, al fine di integrarli e adeguarli al registro Unioni Civili garantendo parità di trattamento alle coppie iscritte al predetto registro.

## **Articolo 8 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1  
Omissis

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**TITOLO II  
RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223**

Art. 4

Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Articolo 87 c.c.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali ;
2. I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini ;
3. Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117] o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5. Gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7. I figli adottivi della stessa persona ;
8. L'adottato e i figli dell'adottante;
9. L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato .

## Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2016

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili.**

L'anno 2016, addì ventisei, del mese di febbraio alle ore 20:30, in Cesate **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Giancarla Marchesi e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
MARCHESI GIANCARLA	Presente	BARBERA ALESSANDRA	Presente
D'ANGELO LAURA	Presente	ROSSINI ALBERTO	Presente
BANFI MATTEO	Presente	PARDI BARBARA	Presente
POLZELLA PIETRO	Presente	CRIPPA YLENIA	Presente
SOLLENNITA' ANTONINO	Presente	GIUSSANI PATRIZIA	Presente
RICCADONNA GIORGIO	Presente	GALLI MARCO	Presente
MOTTA LUIGI	Presente	PINGITORE GIANCARLO	Assente
DELLA ROVERE ROBERTO	Presente	SIGNORELLI GIUSEPPE	Presente
MINGRONE FEDERICA	Presente		

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Sergio Amatruda.

Il Sindaco Giancarla Marchesi, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 16.02.2016 avente ad oggetto **“Approvazione del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili.”**

Entra nell’Aula consiliare il Consigliere Alessandra Barbera.  
**Pertanto i Consiglieri presenti risultano essere n. 16.**

Udita la relazione del Consigliere Alberto Rossini, in qualità di Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti;

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dopo ampia discussione tra i Consiglieri, il Capogruppo consiliare Marco Galli, a nome di **“Coraggio di Cambiare”**, dichiara di voler abbandonare l’aula consiliare. **Pertanto non partecipano alla votazione i Consiglieri Marco Galli, Patrizia Giussani e Ylenia Crippa. I Consiglieri votanti sono quindi n. 13.**

Con n. 13 voti favorevoli, espressi nei modi di legge da n. 13 Consiglieri presenti;

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Alberto Rossini, Federica Mingrone, Marco Galli e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

**Discussione: riportata a verbale di seduta.**

Proposta di deliberazione n. 6 del 16/02/2016.  
Stato Civile

Oggetto: **Approvazione del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- o la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legame affettivi che non si concretano o non si possono concretizzare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;

Considerato che:

- o già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto al momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quanto si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- o la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- o con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone della stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";
- o da ultima la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- o la stabile relazione di fatto tra due persone, caratterizzata da coabitazione indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali ( CEDU ) firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani con sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria ( ric. 20141/04);



Cesate, 01/03/2016

- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio e degli stati membri e la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
- ancorché la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- Il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento prevedono;

**Ritenuto che:**

- per i motivi innanzi espressi, sia opportuno organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/ 1989 (Regolamento anagrafico );

**Visti:**

- gli artt. 2, 29, e 117, primo comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di cassazione, I Sezione civile;
- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric 30141/04 della Corte europea dei diritti umani);
- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. lgs n. 267/2000  
Con voti:

PRESENTI: n. ....  
ASTENUTI: n. ....  
VOTANTI: n. ....  
FAVOREVOLI: n. ....  
CONTRARI: n. ....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione del regolamento delle unioni civili

Con voti

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “**Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili**”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto: il Sindaco

**Giancarla Marchesi**

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Giancarla Marchesi**  
sottoscritto digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Sergio Amatruda**  
sottoscritto digitalmente

---

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)

Cesate, 01/03/2016

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta n. 6 del 16/02/2016.  
Servizi Demografici

**Oggetto :** OGGETTO:Approvazione regolamento per il riconoscimento delle unioni civili.

---

## **PARERE TECNICO**

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, E 147 bis D.LGS. 267/2000 e s.m.i.**

Visto l'art 33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cesate, 16/02/2016

Il Responsabile dei Servizi Demografici  
Cristina Pellegrinelli

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N. 5 del 26/02/2016.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal **29/02/2016** al **15/03/2016** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Cesate, 29/02/2016

**il Segretario Comunale**  
Sergio Amatruda / INFOCERT SPA  
sottoscritto digitalmente

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)

Cesate, 01/03/2016